


PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO



GRUPPO DI PROGETTO

R.U.P.
arch. Marina Scala

ASPETTI GEOLOGICI
geol. Federico Baistrocchi
geol. Stefania Coraggio
geol. Antonella Guerriero
geol. Paolo Mirra

ASPETTI IDRAULICI
ing. Massimo Della Gatta
ing. Luigi Fariello
ing. Luigi Iodice

ASPETTI TERRITORIALI
arch. Marina La Greca
arch. Ornella Piscopo
arch. Mauro Vincenti

COORDINATORE
arch. Paolo Tolentino

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
dr. Alberto Albano
geom. Antonino Paroli

ASPETTI AMMINISTRATIVI
sig. Oreste Alfano
geom. Ciro Papa
geom. Luigi Beracci
sig.ra Felicetta Napolitano
sig.ra Giuseppina Terracciano

SUPPORTO TECNICO - GIURIDICO G.R.C.
ing. Mauro Biafore (D.G. - LL. PP. e Protezione Civile)
dr. Orlando Battipaglia (U.O.D. - S.I.T.)
ing. Vincenzo Parità (U.O.D. - S.I.T.)
avv. Angelo Marzocchella (Uff. Spec. Avvocatura)

II SEGRETARIO GENERALE
avv. Luigi Stefano Sorvino

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1. Finalità e contenuti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	3
Articolo 2. Definizioni	4
Articolo 3. Elaborati del piano	7
Articolo 4. Ambito territoriale di applicazione	8
Articolo 5. Procedimento di adozione e pubblicità del piano stralcio	8
Articolo 6. Efficacia ed effetti del Piano Stralcio adottato e approvato.	8
Articolo 7. Pareri dell'Autorità di Bacino	9
TITOLO II - RISCHIO IDRAULICO	11
CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO	11
Articolo 8. Disposizioni generali per le aree a rischio idraulico e per gli interventi ammissibili	11
Articolo 9. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico	13
CAPO II - RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO	13
Articolo 10. Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato	13
Articolo 11. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio	13
Articolo 12. Interventi consentiti in materie di opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico	14
CAPO III - RISCHIO IDRAULICO ELEVATO	15
Articolo 13. Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico elevato	15
Articolo 14. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio	15
CAPO IV - RISCHIO IDRAULICO MEDIO E MODERATO	16
Articolo 15. Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio e moderato	16
TITOLO III - RISCHIO DA FRANA	17
CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA FRANA	17
Articolo 16. Disposizioni generali per le aree a rischio da frana e per gli interventi ammissibili	17
Articolo 17. Disposizioni generali per le aree a rischio di sprofondamento	18
Articolo 18. Interventi di mitigazione del rischio da frana	19
CAPO II - RISCHIO MOLTO ELEVATO DA FRANA	19
Articolo 19. Interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato da frana	19
Articolo 20. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio	19
Articolo 21. Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture a rete pubbliche e di interesse pubblico	20

CAPO III - RISCHIO ELEVATO DA FRANA	21
Articolo 22. Interventi consentiti nelle aree a rischio elevato da frana	21
Articolo 23. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio	21
CAPO IV - RISCHIO MEDIO E MODERATO DA FRANA	21
Articolo 24. Interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da frana	21
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DAL PERICOLO E PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO	23
CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI	23
Articolo 25. Finalità e contenuti	23
Articolo 26. Disposizioni generali	23
Articolo 27. Principi per la prevenzione del rischio idrogeologico in materia di protezione civile	23
Articolo 28. Indirizzi per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico	24
Articolo 29. Esercizio delle attività silvocolturali	24
Articolo 30. Disciplina delle attività estrattive	25
CAPO II – PERICOLOSITÀ IDRAULICA	26
Articolo 31. Definizione di area soggetta a pericolo idraulico	26
CAPO III - LA DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE INONDABILI	26
Articolo 32. Assetto del regime idrografico	26
Articolo 33. Studio di compatibilità nelle aree a pericolosità e rischio Idraulico	27
CAPO IV – PERICOLOSITA' RELATIVA (SUSCETTIBILITA') DA FRANA	27
Articolo 34. Definizione di area soggetta a pericolosità relativa da frana	27
CAPO V - LA DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE SOGGETTE A PERICOLOSITA' RELATIVA DA FRANA	28
Articolo 35. Difesa dai fenomeni franosi	28
Articolo 36. Studio di compatibilità nelle aree a pericolosità e rischio da frana	28
Articolo 37. Disciplina delle opere in sotterraneo	28
Articolo 38. Viabilità minore in aree montane e collinari	29
CAPO VI – DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO NELLE AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA	29
Articolo 39. Prescrizioni generali	29
TITOLO V - ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL PIANO	30
Articolo 40. Aggiornamento e varianti del piano	30
Articolo 41. Norme di rinvio	31
Articolo 42. Norme transitorie - Disciplina applicabile ai procedimenti pendenti alla data di adozione del PSAI	31
Articolo 43. Allegati alle norme	32

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità e contenuti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

1. Il presente piano costituisce stralcio funzionale del piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di bacino Regionale della Campania Centrale .
2. Ai sensi della vigente normativa di settore il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico:
 - a) individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;
 - b) delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azioni organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
 - c) indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania, anche a scala provinciale e comunale;
 - d) individua le tipologie e la programmazione degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.
3. In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue, alla scala di bacino, i seguenti obiettivi:
 - a) prevedere e disciplinare vincoli e limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei casi più delicati, subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilità idraulica o idrogeologica;
 - b) stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino;
 - c) dettare disposizioni per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con la costituzione di vincoli, prescrizioni e destinazioni d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio;
 - d) conseguire condizioni accettabili di sicurezza idraulica e geologica del territorio mediante la programmazione degli interventi non strutturali e di quelli strutturali e la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
 - e) programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;

- f) programmare altresì la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- g) definire le necessità di manutenzione delle opere in funzione del grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello di efficienza ed efficacia;
- h) indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti.

4. Il piano stralcio inoltre:

- a) definisce un quadro conoscitivo dei processi di versante e fluviali attraverso la raccolta, l'organizzazione e l'integrazione delle conoscenze disponibili, in modo da rappresentare il quadro dei fenomeni dell'intero bacino su elaborati cartografici in scala 1: 5000 sulla base del predetto quadro conoscitivo.
- b) individua e perimetra le aree classificate a pericolosità e rischio idrogeologico, considerando la propensione ai dissesti e le rispettive interferenze con la presenza di beni e interessi vulnerabili;

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini di una corretta interpretazione delle norme e degli elaborati di piano si assumono le definizioni di seguito riportate:
 - a) **Pericolosità idrogeologica:** probabilità di occorrenza di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante entro un dato intervallo di tempo ed in una data area;
 - b) **Pericolosità relativa (susceptibilità) da frana:** previsione spaziale, tipologica, dell'intensità e dell'evoluzione del fenomeno franoso;
 - c) **Rischio idrogeologico:** entità del danno atteso in una data area ed in un certo intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante (frana) secondo la seguente formulazione:

$$R = P \times E \times V = P \times D_p$$

dove:

- P (pericolosità): probabilità di accadimento, all'interno di una certa area e in un certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità;
- E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o attività (economiche, sociali, ecc.) esposti ad un evento naturale;
- V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere all'evento naturale;
- D_p (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell'elemento esposto;

- d) **Rischio atteso:** il nuovo livello di rischio prodotto dalla variazione, in una data area, di uno o più fattori (pericolosità P, valore esposto E, vulnerabilità V) che determinano il grado di rischio esistente;
- e) **Rischio accettabile:** il livello di rischio conseguente alla nuova realizzazione di opere e/o attività che non superi il valore di R2, secondo la definizione di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998, e tale che i costi che gravano sulla collettività per lo stato di rischio che si andrà a determinare siano minori dei benefici socioeconomici conseguiti dall'opera o dall'attività;
- f) **Pericolosità residua:** il livello di pericolosità che persiste in una data area a seguito della realizzazione di un intervento di sistemazione idrogeologica;
- g) **Ambito morfologico significativo:** l'intera area caratterizzata dallo sviluppo di un fenomeno di dissesto idrogeologico, anche potenziale, che determina la pericolosità da frana;
- h) **Rischio residuo:** il livello di rischio che persiste in una data area a seguito della realizzazione di un intervento di sistemazione idrogeologica;
- i) **Area declassata:** area riclassificata a seguito di interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, che necessita di continuo monitoraggio per la verifica dell'efficienza e funzionalità delle opere;
- j) **Area di cava a pericolosità indeterminata:** area interessata da attività estrattiva i cui fronti possono essere interessati da fenomeni gravitativi, su cui deve essere svolto un approfondimento di carattere idrogeologico per l'esatta determinazione dei livelli di pericolosità esistenti, e il cui livello di rischio è assunto precauzionalmente come massimo;
- k) **Reticolo idrografico superficiale:** l'insieme dei corsi d'acqua, delle aste torrentizie e delle vasche che nella cartografia del presente Piano sono indicati come: "reticolo idrografico", "alveo strada", "tratto tombato" e "vasca";
- l) **Versanti occupati interamente da interventi antropici:** aree di versante in cui è venuto meno l'assetto naturale originario per l'esistenza di rilevanti interventi antropici che hanno profondamente modificato e alterato l'originaria configurazione morfologica;
- m) **Alveo strada:** elemento del reticolo idrografico superficiale caratterizzato dalla compresenza della funzione di alveo e di strada a potenziale rischio idraulico molto elevato;
- n) **Opere in sottoterraneo:** manufatti costruiti totalmente nel sottosuolo mediante operazioni coordinate di asportazione del terreno e/o roccia in posto e di messa in opera degli eventuali interventi di stabilizzazione delle cavità;
- o) **Opere interrato:** manufatti costruiti al di sotto dell'originario piano campagna previo sbancamento a cielo aperto e successivo rinterro;
- p) **Categorie degli insediamenti:** nel presente Piano si è utilizzata la seguente classificazione delle tipologie di insediamento in conformità alle definizioni ISTAT:

Case sparse - Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

Nucleo abitato - Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue o vicine, con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli

incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa sia inferiore ai trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.

Centro abitato - Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (quali, ad esempio una chiesa regolarmente officiata, una scuola, una stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, un ufficio pubblico, una rivendita di generi di privativa, una farmacia o un dispensario farmaceutico, un negozio e simili) costituenti la condizione autonoma di una forma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.

- q) **Zone territoriali omogenee:** Nell'ambito del presente Piano, anche ai fini della valutazione del danno atteso, si è utilizzata la classificazione convenzionale del territorio in zone omogenee di cui al D.M. 1444/68.
- r) **Definizione degli interventi di carattere urbanistico-edilizio:** ai fini dell'applicazione della presente normativa, per ragioni di omogeneità a scala di bacino, l'individuazione degli interventi di tipo urbanistico-edilizio ammissibili nelle aree a diversa pericolosità idrogeologica è riferita alla classificazione di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss.ii.mm. che per le finalità proprie delle presenti Norme, devono intendersi prevalenti rispetto alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti; infatti i divieti ed i limiti delle presenti norme vanno riferiti alla natura sostanziale dell'intervento, a prescindere dalla classificazione in cui gli stessi sono ascritti in base ai singoli strumenti urbanistici.
- s) **Carico insediativo (incremento del):** È tutto quanto riguarda gli insediamenti umani, la distribuzione ed il raggruppamento delle dimore dell'uomo che possono essere di tipo residenziale, produttivo e turistico ricettivo. Da ciò deriva che l'incremento del carico insediativo si riferisce ai nuovi interventi edilizi che comportano l'aumento del numero di abitanti, di addetti e di utenti rispetto all'esistente.
- t) **Volumi tecnici:** Devono intendersi per volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. La nozione di volume tecnico può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale. Tale nozione non può essere riferita, invece, a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, tali da mutare la consistenza dell'edificio in quanto oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni.

Articolo 3. Elaborati del piano

1. Costituiscono parte integrante del presente Piano i seguenti elaborati:

di progetto:

- Relazione Generale
- Relazione Idraulica
- Relazione Idrologica
- Relazione Geologica
- Norme di Attuazione ed Allegati Tecnici
- Quaderno delle opere tipo
- Elaborati cartografici:
 - Carta della Pericolosità da Frana, scala 1:5000
 - Carta del Rischio da Frana, scala 1:5000
 - Carta della Pericolosità Idraulica, scala 1:5000
 - Carta della Vulnerabilità idraulica a carattere topografico (territorio ex AdB Sarno), scala 1:5000
 - Carta del Rischio Idraulico, scala 1:5000
 - Carta degli scenari del rischio idrogeologico R3 ed R4, relativo alle principali strutture ed infrastrutture antropiche, scala 1:5000

di analisi:

- Carta della mosaicatura P.R.G. – P.U.C., scala 1:75000
- Carta dei parchi, oasi e riserve naturali, scala 1:75000
- Carta delle infrastrutture – rete natura 2000 – beni archeologici, scala 1:75000
- Carta del valore esposto, scala 1:75000
- Carta della pericolosità Sismica, scala 1:75000 desunta da dati dell' Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia
- Carta dei sinkholes di origine naturale, scala 1:75000 desunta da dati della Regione Campania – Difesa del Suolo
- Relazione uso del suolo – rischio idrogeologico*
- Carta di sintesi aspetti vegetazionali e pericolosità geomorfologica, scala 1:5000*

* elaborati importati dal PSAI ex AdB Sarno(2011).

2. Costituiscono altresì elaborati di analisi propedeutici alla redazione del presente Piano le seguenti cartografie, schede e documenti di indagine e studio, non parte integrante del Piano, ma a disposizione per la consultazione presso la sede dell'Autorità di Bacino:

- Carta inventario fenomeni franosi
- Carta geolitologica
- Carta geomorfologica
- Carta delle coperture
- Carta della suscettibilità all'innesco da frana
- Relazione metodologica sulla suscettibilità all'innesco al transito e all'invasione per frane in roccia
- Studio multidisciplinare ed integrato di un versante in roccia dell'isola d'ischia
- Sistema di early-warning per la mitigazione del rischio

Articolo 4. Ambito territoriale di applicazione

1. Il Piano Stralcio con le relative norme di attuazione e prescrizioni si applica al territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale così come individuato dalla L.R. n. 1 del 27/01/2012.
2. Il perimetro del territorio di competenza dell' Autorità di Bacino è specificamente indicato nella cartografia allegata al piano, basata sulla C.T.R. 2004, secondo gli indirizzi di cui al D.P.R. 14 aprile 1994.

Articolo 5. Procedimento di adozione e pubblicità del piano stralcio

1. Il Piano Stralcio è adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale tenuto conto del parere della Conferenza Programmatica indetta dalla Regione Campania, ai sensi della legislazione vigente, alla quale partecipano le Province ed i Comuni interessati.
2. L'Autorità di Bacino provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Copie integrali del piano adottato su supporto informatico sono depositate presso l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, la Città Metropolitana di Napoli e la Regione Campania. Di tale deposito è data comunicazione ai Comuni interessati.

Articolo 6. Efficacia ed effetti del Piano Stralcio adottato e approvato.

1. Le norme di attuazione e le prescrizioni contenute nel Piano Stralcio hanno carattere immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati; i Comuni, le Amministrazioni Provinciali, le Comunità Montane e tutti gli Enti territorialmente interessati dal Piano di Bacino sono comunque obbligati ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione a norma della legislazione vigente.

2. In conformità del presente Piano si conferma l'obbligo di adozione e/o adeguamento, da parte degli organi di protezione civile, della conseguente pianificazione di emergenza ai sensi delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 225/92, così come modificata dalla L. 100/12.
3. I Programmi regionali ed i piani territoriali quali, in particolare, quelli relativi ad attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali e alla bonifica dei siti inquinati, alle attività estrattive, a reti e servizi infrastrutturali di rilevanza strategica ed economico-sociale, all'uso del territorio per attività produttive (industriali, commerciali, e/o comunque di rilevante valore socio-economico), vanno coordinati con il presente Piano Stralcio. A tal fine le autorità competenti provvedono entro dodici mesi dall' approvazione ad adeguare i propri strumenti di pianificazione e programmazione.
4. I Comuni hanno l'obbligo di introdurre nei certificati di destinazione urbanistica le informazioni sulle perimetrazioni delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico.

Articolo 7. Pareri dell'Autorità di Bacino

1. L'Autorità di Bacino esprime pareri preventivi-obbligatori sugli atti di sua competenza al fine di valutarne la compatibilità con le norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.
2. Sono sottoposti all'Autorità di bacino per l'espressione del parere i seguenti atti:
 - a) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale;
 - b) gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti generali,
 - c) i piani attuativi degli strumenti urbanistici comunali ricadenti in aree a rischio;
 - d) le varianti particolari degli strumenti urbanistici comunali ricadenti in aree a rischio;
 - e) i progetti di opera pubblica o di interesse pubblico ricadenti in aree a rischio atteso R3 ed R4;
 - f) i piani di settore e loro varianti generali, in materia urbanistica, di sviluppo industriale e commerciale ed ogni altro piano territoriale o di settore che abbia ricadute sul rischio idrogeologico;
 - g) i piani regionali delle attività estrattive, i progetti di ricomposizione ambientale delle aree di cava ricadenti in aree a rischio e le attività di cava di cui all'art. 30 del presente Piano;
 - h) i programmi di intervento per la mitigazione del rischio;
 - i) i progetti di opere strutturali per la mitigazione del rischio;
 - j) i Piani di Emergenza di Protezione Civile limitatamente agli scenari di rischio idrogeologico;
 - k) le proposte di varianti al presente Piano Stralcio da parte degli Enti Locali;

3. I piani, i programmi, gli studi e i progetti, questi ultimi ad un livello di progettazione definitiva, di cui al precedente comma 2, devono:
- essere sovrapponibili alle cartografie delle pericolosità e del rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e trovare in esse corrispondenza;
 - essere accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 33 e/o lo studio di compatibilità geologica di cui all'art. 36.

TITOLO II - RISCHIO IDRAULICO

CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO

Articolo 8. Disposizioni generali per le aree a rischio idraulico e per gli interventi ammissibili

1. Gli elaborati cartografici di Piano di cui all'art. 3 definiscono, tra l'altro, le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1), le aree ad elevata suscettibilità di allagamento ubicate al piede dei valloni, le aree di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa e le aree di attenzione per la presenza di alvei strada.
2. In tutte le condizioni di rischio descritte al punto 1., si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni del Titolo IV (Disposizioni per la tutela dal pericolo e per l'assetto idrogeologico).
3. Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano Stralcio, osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo II ai Capi II, III e IV e dal Titolo IV, a condizione che siano adottati e/o approvati a norma di legge i Piani di Emergenza di Protezione Civile.
4. Nella redazione dei Piani di Emergenza Comunale, al fine della tutela e salvaguardia della vita umana, alle aree a rischio R3 ed R4 perimetrate nella cartografia del PSAI dovrà essere attribuito il medesimo livello di criticità.
5. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo II, anche con riferimento ai paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 33 da redigere, laddove richiesto, secondo i contenuti di cui all'Allegato A.
6. Per tutte le nuove attività, opere, sistemazioni, piani e programmi si dovrà valutare preliminarmente, attraverso l'applicazione delle matrici del rischio di cui all'Allegato C, il livello di "rischio atteso" come esplicitato nell'art. 39. La compatibilità delle nuove attività, opere e sistemazioni, con le prescrizioni del presente Piano, deve essere verificata alla luce del "rischio atteso" così determinato.
7. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;

- d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale; è pertanto necessario, ogni qualvolta possibile, prevedere l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002.
8. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico ed interessate anche dal rischio da frana, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
9. Le disposizioni più restrittive, tra quelle di cui al comma precedente, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
10. Nelle parti del territorio, indicate singolarmente dal piano come "area ad elevata suscettibilità di allagamento ubicata al piede di valloni", "aree di possibile crisi idraulica localizzata/diffusa", "aree di attenzione per la presenza di alvei strada", per le quali è possibile accertare il livello di pericolosità ed il relativo grado di rischio mediante studi, rilievi e indagini di maggior dettaglio, la realizzazione di ogni attività, intervento ed opera è subordinata alla preventiva verifica dell'estensione areale e dell'intensità del possibile evento di crisi mediante gli studi idraulici di cui al successivo art. 33 ed Allegato D.
11. Per gli areali di cui al precedente comma 9, gli studi di dettaglio sono trasmessi, anche su istanza di privati, dagli Enti territorialmente competenti a pianificare e programmare l'uso delle aree in questione.
12. Per gli alvei strada deve essere ripristinata la funzionalità idraulica attraverso idonee opere di separazione atte a rendere la funzione di strada distinta da quella di deflusso delle acque; nelle more di tali interventi le Autorità di protezione civile devono adottare opportune misure per la regolazione e/o il divieto del transito.
13. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'Ente territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione, tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.
14. Nelle aree perimetrate contestualmente a diverso livello di pericolosità idraulica (esondazione, elevato trasporto solido, conca endoreica/falda sub-affiorante) prevale quella che determina la classe di rischio più elevata;
15. Per i manufatti isolati ricadenti nelle aree a pericolosità idraulica individuate dal presente Piano è assunto, in via precauzionale, il valore esposto E4 (molto elevato) ed il corrispondente livello di danno atteso D4 (danno altissimo);

16. Nel caso in cui un edificio o manufatto edilizio, strutturalmente autonomo, ricada anche solo parzialmente in un'area a rischio, o sia interessata da diversi livelli di rischio, lo stesso deve essere considerato totalmente incluso nell'area a rischio e/o nella classe di rischio più gravosa.
17. La valutazione del livello di rischio cui sono esposti eventuali elementi non riportati nelle cartografie di Piano , così come quella relativa al "rischio atteso" relativo a nuovi interventi, viene effettuata a partire dalle carte di pericolosità idraulica e della vulnerabilità a carattere topografico dove disponibili , secondo i criteri delle "Tabelle per la determinazione del rischio" di cui all'Allegato C delle presenti Norme, ed in conformità alle definizioni di Rischio Accettabile e Rischio Atteso di cui all'articolo 2.

Articolo 9. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono ammessi:
 - a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
 - b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico.
2. Non è consentito l'utilizzo di fondi pubblici in relazione ad interventi per la mitigazione del rischio che interessino singoli manufatti abusivi o non muniti di legittimi titoli abilitanti.
3. Ogni progetto di mitigazione del rischio idraulico deve essere corredato da uno studio che definisca la pericolosità e il rischio residui a seguito della realizzazione degli interventi proposti, da redigere secondo gli indirizzi di cui all'Allegato A delle presenti Norme.

CAPO II - RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO

Articolo 10. Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato di cui al presente Piano sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Capo la cui attuazione non comporti incremento del carico insediativo.
2. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato si applicano le disposizioni del Titolo IV.

Articolo 11. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio

1. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza incremento del carico insediativo.
2. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento del carico insediativo ivi comprese le opere di sistemazione di superfici scoperte di pertinenza di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- d) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio. In questi interventi è ammesso un aumento di superficie utile non superiore a quella esposta ad allagamento dei singoli edifici, purché con contestuale dismissione delle stesse superfici esposte e purché sia effettuata la verifica strutturale sull'idoneità delle fondazioni e delle altre strutture portanti;
- e) l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione ed integrazione di volumi tecnici connessi, purché si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici, e sempre che l'installazione di tali impianti non comporti l'aumento della pericolosità e del rischio.
- f) I mutamenti di destinazione d'uso di un edificio già esistente, a condizione che la stessa non comporti aumento del rischio, ovvero incremento del carico insediativo;
- g) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro;
- h) l'utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comporti aumento del carico insediativo.

Articolo 12. Interventi consentiti in materie di opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi esclusivamente:
 - a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico; gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere di urbanizzazione secondaria sono consentiti senza aumento del carico insediativo;
 - b) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere di urbanizzazione primaria pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione degli Enti competenti dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili e a condizione che siano realizzate idonee opere di mitigazione del rischio. Le nuove infrastrutture devono essere finalizzate a servire insediamenti già esistenti e non possono riguardare opere a rete a servizio di nuovi insediamenti, ancorché previsti da strumenti urbanistici generali o attuativi, la cui ubicazione sia in contrasto con le norme del presente piano stralcio. Gli interventi proposti sono corredati da indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche adeguate al livello di progettazione definitiva

- e sviluppati in conformità della compatibilità idraulica e geologica di cui agli artt. 33 e 36;
- c) Gli interventi di ristrutturazione, e consolidamento delle opere di urbanizzazione secondaria pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali e sempre a condizione che non siano delocalizzabili, per le quali il progetto sottoposto all'approvazione degli Enti competenti, dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili; in particolare, gli interventi di ristrutturazione sono consentiti purché non comportino aumento del carico insediativo;
 - d) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
 - e) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
 - f) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idraulica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative fuori terra;
 - g) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.
2. L'uso e la fruizione delle predette opere sono comunque subordinati all'adozione e/o approvazione a norma di legge dei Piani di Emergenza di Protezione Civile e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

CAPO III - RISCHIO IDRAULICO ELEVATO

Articolo 13. Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico elevato

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato di cui al presente Piano sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente capo la cui attuazione non comporti incremento del carico insediativo.
2. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato alle medesime condizioni prescritte dalle presenti norme.

Articolo 14. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono inoltre consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente, esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia, che non comportino incremento del carico insediativo, purché le superfici utili all'uso antropico siano poste alla quota di un metro rispetto al piano campagna e sia comunque esclusa la realizzazione di vani interrati; in presenza di livelli diversi del piano di campagna si farà riferimento a quello posizionato alla quota assoluta maggiore.

CAPO IV - RISCHIO IDRAULICO MEDIO E MODERATO

Articolo 15. Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio e moderato

1. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato alle condizioni prescritte dalle presenti norme.
2. Nelle aree a rischio medio e moderato ricadenti in area a pericolosità idraulica media (P2), per le quali risulti individuata la vulnerabilità topografica, sono consentiti i nuovi interventi edilizi alle condizioni di cui all' Allegato A delle presenti norme.
3. Nelle aree a rischio medio e moderato ricadenti in aree a pericolosità idraulica moderata (P1) sono consentiti tutti gli interventi e le attività antropiche, compresa la realizzazione di volumi interrati ed il loro uso, questi ultimi nei soli casi in cui sia tecnicamente possibile garantire la tenuta idraulica dei vani nei confronti dei fenomeni di allagamento individuati dal Piano e sempre che i costi relativi alla condizione di rischio determinata, siano minori dei benefici socio economici conseguiti.

TITOLO III - RISCHIO DA FRANA

CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA FRANA

Articolo 16. Disposizioni generali per le aree a rischio da frana e per gli interventi ammissibili

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'allegato "Elenco Elaborati del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" delle presenti norme definiscono le aree a rischio da frana molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)
2. In tutte le condizioni di rischio descritte al comma 1. si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni del Titolo IV (disposizioni per la tutela dal pericolo e per l'assetto idrogeologico). Nelle aree perimetrate a rischio frana ed anche a rischio idraulico le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità; le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
3. Nelle aree a rischio da frana continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del Piano Stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo III, Capi II, III e IV e dal Titolo IV. a condizione che siano adottati e/o approvati a norma di legge i Piani di Emergenza di Protezione Civile.
4. Nella redazione dei Piani di Emergenza Comunale, al fine della tutela e salvaguardia della vita umana, alle aree a rischio R3 ed R4 perimetrate nella cartografia del PSAI dovrà essere attribuito il medesimo livello di criticità.
5. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo III, anche con riferimento ai paragrafi 3.2.a) e 3.2.b) del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 36.
6. Per tutte le nuove attività, opere e sistemazioni piani e programmi, si dovrà valutare preliminarmente, attraverso l'applicazione delle matrici del rischio di cui all' Allegato C, il livello di "rischio atteso" come specificato all'art. 39. La compatibilità delle nuove attività, opere e sistemazioni, con le prescrizioni del presente Piano, deve essere verificata alla luce del "rischio atteso" così determinato.
7. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana, rispetto alla pericolosità da frana dell'area, devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità da dissesti di versante, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;
 - c) non compromettere la stabilità dei versanti;

- d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - e) non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale; è pertanto necessario, ogni qualvolta possibile, prevedere l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002.
8. Nelle aree perimetrare a rischio da frana ed interessate anche da rischio idraulico, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio da frana devono essere sottoposti, dall'Ente territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantire nel tempo la necessaria tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei territori interessati.
10. Nel caso in cui un edificio o manufatto edilizio strutturalmente autonomo, ricada solo parzialmente in un'area a rischio, o sia interessato da diversi livelli di rischio, lo stesso deve essere considerato totalmente incluso nell'area a rischio e/o nella classe di rischio più gravosa.
11. La valutazione del livello di rischio cui sono esposti eventuali elementi non riportati nelle cartografie di Piano , così come quella relativa al "rischio atteso" relativo a nuovi interventi, viene effettuata secondo le carte di pericolosità da frana e della vulnerabilità a carattere topografico dove disponibili , con i criteri delle "Tabelle per la determinazione del rischio" di cui all'Allegato C delle presenti Norme, ed in riferimento alle definizioni di Rischio Accettabile e Rischio atteso di cui all'articolo 2.

Articolo 17. Disposizioni generali per le aree a rischio di sprofondamento

1. I progetti di interventi ricadenti in aree - ancorché non perimetrare nel presente Piano - nelle quali è certa o probabile la presenza di cavità sotterranee, siano esse di origine naturale o antropica, nelle more della redazione di un Piano Stralcio per la prevenzione e mitigazione dei relativi rischi, dovranno essere corredati da indagini idrauliche, geologiche e geotecniche idonee a valutare la compatibilità degli interventi stessi con il rischio connesso a fenomeni di sprofondamento.

2. Le prescrizioni del precedente comma si applicano, tra l'altro, alle aree perimetrate nella carta dei sinkholes di origine naturale, presenti nella tavola di analisi di cui all'art. 3, comma 1, del presente Piano.

Articolo 18. Interventi di mitigazione del rischio da frana

1. Nelle aree perimetrate a rischio da frana sono ammessi:
 - a) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto nonché le opere di difesa attiva e passiva;
 - b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, sempre che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali, e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - c) gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.
2. Non è consentito l'utilizzo di fondi pubblici in relazione ad interventi di mitigazione del rischio che interessino singoli manufatti abusivi o non muniti di legittimi titoli abilitanti.
3. Ogni progetto di mitigazione del rischio da frana deve contenere al suo interno uno studio che definisca la pericolosità e il rischio residui a seguito della realizzazione dell'intervento proposto secondo gli indirizzi di cui al punto 3 dell'Allegato B delle presenti Norme.

CAPO II - RISCHIO MOLTO ELEVATO DA FRANA

Articolo 19. Interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato da frana

1. Nelle aree a rischio molto elevato da frana, di cui al presente Piano, sono consentiti tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Capo la cui attuazione non comporti incremento del carico insediativo.
2. Nelle aree a rischio molto elevato da frana si applicano le disposizioni del Titolo IV.

Articolo 20. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio

1. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumento del carico insediativo.
2. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi compresi le opere di sistemazione di superfici scoperte di pertinenza di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- d) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio;
- e) l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione ed integrazione di volumi tecnici connessi, purchè si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici, e sempre che l'installazione di tali impianti non comporti aumento della pericolosità e del rischio.
- f) I mutamenti di destinazione d'uso di un edificio già esistente, a condizione che la stessa non comporti aumento del rischio, ovvero incremento del carico insediativo;
- g) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro;
- h) l'utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comporti aumento del carico insediativo.

Articolo 21. Interventi consentiti in materia di opere e infrastrutture a rete pubbliche e di interesse pubblico

1. Nelle aree perimetrare a rischio molto elevato da frana sono ammessi esclusivamente:
 - a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico; gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere di urbanizzazione secondaria sono consentiti senza aumento del carico insediativo;
 - b) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere di urbanizzazione primaria pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano delocalizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione degli Enti competenti dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili e a condizione che siano realizzate idonee opere di mitigazione del rischio. Le nuove infrastrutture devono essere finalizzate a servire insediamenti già esistenti e non possono riguardare opere a rete a servizio di nuovi insediamenti, ancorché previsti da strumenti urbanistici generali o attuativi, la cui ubicazione sia in contrasto con le norme del presente piano stralcio. Gli interventi proposti sono corredati da indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche adeguate al livello di progettazione definitiva e sviluppati in conformità della compatibilità idraulica e geologica di cui agli artt. 33 e 36;
 - c) Gli interventi di ristrutturazione, e consolidamento delle opere di urbanizzazione secondaria pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali e sempre a condizione che non siano delocalizzabili, per le quali il progetto

sottoposto all'approvazione degli Enti competenti dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili; in particolare, gli interventi di ristrutturazione e conservazione sono consentiti senza aumento del carico insediativo;

- d) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
 - e) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
 - f) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità geologica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative fuori terra;
 - g) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali;
2. L'uso e la fruizione delle predette opere sono possibili solo a condizione che siano adottati e/o approvati a norma di legge i Piani di Emergenza di Protezione Civile.

CAPO III - RISCHIO ELEVATO DA FRANA

Articolo 22. Interventi consentiti nelle aree a rischio elevato da frana

1. Nelle aree a rischio elevato da frana, di cui al presente Piano, sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente capo la cui attuazione non comporti incremento del carico insediativo.
2. Nelle aree a rischio elevato da frana sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato.

Articolo 23. Interventi consentiti sul patrimonio edilizio

1. Nelle aree ad elevato rischio da frana sono inoltre consentiti sul patrimonio edilizio esistente:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento del carico insediativo escludendo la demolizione e la successiva ricostruzione.

CAPO IV - RISCHIO MEDIO E MODERATO DA FRANA

Articolo 24. Interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da frana

1. Nelle aree a rischio medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato alle medesime condizioni prescritte dalle presenti norme.

2. Nelle aree a rischio da frana medio e moderato sono, inoltre, consentiti tutti gli interventi e le attività a condizione che siano rispettati i contenuti delle presenti norme e sempre che i costi relativi alla condizione di rischio determinata siano minori dei benefici socio economici conseguiti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DAL PERICOLO E PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 25. Finalità e contenuti

1. Le disposizioni del presente Titolo IV contengono prescrizioni generali e specifiche di obiettivo nonché linee guida in materia di assetto e gestione del territorio, disciplina dell'uso del suolo, criteri di realizzazione di interventi e modi di esercizio di attività economiche o altre attività antropiche tesi a prevenire i pericoli idrogeologici nel bacino della Campania Centrale e a contrastare la nascita di nuove situazioni di rischio a carico degli elementi definiti vulnerabili dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 o dal presente Piano Stralcio.

Articolo 26. Disposizioni generali

1. Ai sensi della lettera f), art. 96 del R.D. n. 523 del 1904, indipendentemente dalle previsioni del presente Piano, vige il divieto di scavo ed edificazione entro il limite dei 10 metri dal piede esterno dell'argine di tutte le acque pubbliche.
2. In tutte le aree a pericolosità idrogeologica è vietata l'apertura di nuove discariche, il deposito di materiale inquinante e l'insediamento di industrie a rischio di incidente rilevante.
3. La trasformazione ai fini antropici delle "aree declassate", così come definite all'art. 2 – lettera i), è subordinata ad una verifica dello stato di funzionalità ed efficienza dell'intervento di mitigazione realizzato.

Articolo 27. Principi per la prevenzione del rischio idrogeologico in materia di protezione civile

1. La presenza di attività antropiche nelle aree a rischio idrogeologico R3 ed R4 è subordinata all'approvazione del "piano comunale di emergenza" di cui alla legge 12 luglio 2012, n. 100, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, elaborato in coerenza con le linee guida di cui alla D.G.R.C. n. 146 del 27/05/2013. Ai sensi di tale disposto normativo le amministrazioni comunali devono redigere il "piano di emergenza" come aggiornamento e approfondimento degli scenari del rischio e della pericolosità del Piano, prevedendo analisi di dettaglio relativamente ai diversi livelli di criticità esistenti sul territorio, alla particolare dinamica degli eventi calamitosi previsti e alla valutazione degli elementi esposti in relazione anche ad eventuali usi temporanei quali: sagre, feste, manifestazioni sportive, ecc..
2. Al fine dell'espressione del parere previsto dall'art. 7 sui Piani Urbanistici Comunali e/o loro varianti, ricadenti in aree a rischio molto elevato ed elevato R3 ed R4, è necessario che sia preventivamente predisposto il piano comunale di emergenza di cui alla legge

12 luglio 2012, n. 100. Le stesse amministrazioni comunali, all'interno degli studi previsti per l'elaborazione dei piani urbanistici sopra richiamati, devono predisporre un apposito elaborato denominato "Piano di gestione del rischio idrogeologico". Tale piano deve definire la strategia generale di intervento per la gestione del rischio idrogeologico in ambito comunale e deve contenere sia un programma di interventi di carattere strutturale sia un piano generale di misure e/o interventi di prevenzione non strutturale. In particolare possono essere previste misure di carattere urbanistico, mediante l'abbattimento e la delocalizzazione dei manufatti a rischio, incentivandole anche attraverso specifiche premialità, e azioni di previsione, monitoraggio, sorveglianza e allertamento a fini di protezione civile, come già indicate nel piano comunale di emergenza di protezione civile di cui alla predetta legge n. 100/2012.

3. Il piano di gestione del rischio idrogeologico deve essere munito di uno studio di fattibilità tecnico-economico per la valutazione dell'effettiva attuabilità degli interventi previsti. Gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico hanno come riferimento le carte della pericolosità e del rischio idrogeologico del PSAI nonché le analisi di maggior dettaglio presenti nello sviluppo degli scenari del rischio idrogeologico del "piano di emergenza".

Articolo 28. Indirizzi per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico

1. gli interventi di sistemazione idrogeologica devono rispondere alle prescrizioni presenti nell'Allegato A e nel "Quaderno degli Interventi" del presente Piano.

Articolo 29. Esercizio delle attività silvocolturali

1. In tutte le aree di interesse del Piano Stralcio sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio forestale. I rimboschimenti devono avere forma ed andamento irregolari ogni qualvolta l'andamento e le caratteristiche dei terreni lo consentano e non devono aumentare le condizioni di pericolo o di rischio. Nel caso di aree boscate governate a regime ceduo, semplice o composto, l'obiettivo è la conversione in fustaia disetanea e comunque il taglio deve essere limitato a particelle di dimensione ridotta, disposte parallelamente alle curve di livello. Si consigliano per i tagli, turni non inferiori ai 10 anni con rilascio delle matricine migliori (tra 80 e 100 piante per ettaro). Le matricine dette anche "riserve" o "salve" devono assolvere le seguenti funzioni:
 - a) provvedere alla disseminazione naturale per avere piante nate da seme le quali sostituiscono man mano le ceppaie che si esauriscono assicurando il mantenimento della normale densità e produttività del ceduo;
 - b) proteggere il ceduo dall'eccessivo irraggiamento e dal vento, specialmente nel primo periodo di sviluppo dei polloni;
 - c) fornire legname da opera. In questo modo nel periodo medio di 30 – 40 anni si otterrà la sostituzione del ceduo con la fustaia.

Le matricine da rilasciare, nelle aree perimetrare ad innesco dei fenomeni franosi, devono essere scelte prevalentemente tra le latifoglie decidue ad apparato radicale più robusto e profondo.

2. Nelle aree a pericolosità idraulica e da frana P3 ed P4 non possono essere realizzati nuovi sentieri o piste che possano determinare un aumento delle condizioni di rischio idrogeologico sul versante.
3. Tutti i sentieri inseriti in aree a pericolosità idraulica e da frana P3 ed P4, in particolare quelli destinati ad attività turistiche ed escursionistiche, sono sottoposti al monitoraggio dell'Ente gestore e devono essere inseriti nel "piano comunale di emergenza" di cui all'art. 27 del presente Piano, osservando le prescrizioni disposte dal presente Titolo II ai Capi II, III e IV e dal Titolo IV, a condizione che siano adottati e/o approvati i Piani di Emergenza di Protezione Civile.
4. Nelle aree del territorio di competenza valgono altresì le prescrizioni generali e specifiche di cui all' Allegato E;
5. I vigenti piani di assestamento forestale raccolgono l'indicazione dei precedenti commi, disciplinano i lavori di sistemazione idraulico-forestale e non ammettono altre attività o interventi incompatibili con le condizioni di rischio o di pericolo.

Articolo 30. Disciplina delle attività estrattive

1. Ai sensi dell'art.7 comma 1, lettera f) delle presenti Norme di Attuazione, il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) e le relative varianti, devono essere sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino.
2. E' vietata l'apertura di nuove cave se ricadenti in aree a rischio atteso R3 e/o R4.
3. Per i siti di cava già esistenti che non risultano né invasi da livelli di pericolosità né presentano all'intorno qualsiasi grado di pericolosità (area bianca), ai sensi dell'art.1 comma 5bis della L.267/98, le necessarie verifiche di stabilità sono deputate all' Autorità Regionale competente in materia di attività estrattive, secondo quanto disposto dall'art. 118 del D.P.R. n128 del 9 aprile 1959, nonché dalla L. 13 dicembre 1985, n.54 ss.mm.ii. e dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive.
4. Per i siti di cava già esistenti, che non risultano invasi da livelli di pericolosità, ma che all'intorno vedono la presenza di aree con diversi gradi di pericolosità generati nelle porzioni di versante poste a monte o da episodi di esondazione di alvei, qualora i progetti estrattivi di riqualificazione ambientale dovessero interessare - per ampliamento funzionale alla riqualificazione stessa come previsto dalle Norme di Attuazione del PRAE - le aree circostanti il sito di cava in cui sono stati riconosciuti livelli di pericolosità, l'Autorità di Bacino è preposta alla valutazione degli studi di compatibilità idraulica (art. 33) e/o geologica (art. 36) che devono essere comprensivi della valutazione della pericolosità residua ad ultimazione degli interventi di ricomposizione ambientale. Tale valutazione della pericolosità residua funge da proposta di ripermetrazione.
5. Per i siti di cava già esistenti, che risultano invasi da livelli di pericolosità generati nelle porzioni di versante poste a monte o da episodi di esondazione di alvei, relativamente ai progetti estrattivi di riqualificazione ambientale dei siti – anche senza ampliamento –

L'Autorità di Bacino è preposta alla valutazione degli studi di compatibilità idraulica (art. 33) e/o geologica (art. 36) che devono essere comprensivi della valutazione della pericolosità residua ad ultimazione degli interventi di ricomposizione ambientale. Tale valutazione della pericolosità residua funge da proposta di ripermimetrazione.

CAPO II – PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Articolo 31. Definizione di area soggetta a pericolo idraulico

1. E' definita area pericolosa quella in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo per:
 - a) allagamenti provocati da esondazioni di alvei naturali e artificiali;
 - b) fenomeni alluvionali caratterizzati da elevato trasporto solido (flussi iperconcentrati);
 - c) allagamenti in presenza di conche endoreiche e/o zone con falda sub-affiorante;
 - d) aree di attenzione per la presenza di alvei strada;
 - e) aree di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa;
 - f) aree ad elevata suscettibilità di allagamento ubicate al piede dei valloni;
2. Nelle aree pericolose di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono definiti i seguenti livelli di pericolosità:
 - a) pericolosità bassa P1;
 - b) pericolosità media P2;
 - c) pericolosità elevata P3;
3. Nelle aree di cui alle lettere c) del comma 1, è definito il solo livello di pericolosità bassa (P1).
4. Nelle aree di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, definite nella cartografia della pericolosità idraulica come "aree di attenzione", i livelli di pericolosità devono essere definiti attraverso studi, rilievi e indagini di dettaglio con i contenuti di cui al successivo art. 33 ed Allegato D. Nelle more di detti studi, a tale aree viene attribuito, cautelativamente ed ai soli fini della definizione del rischio, un livello di pericolosità elevata (P3).

CAPO III - LA DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE INONDABILI

Articolo 32. Assetto del regime idrografico

1. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua dovranno far riferimento possibilmente alle tipologie costruttive riportate nell'allegato del

piano stralcio denominato “quaderno delle opere tipo” e, comunque, rispondere ai criteri di basso impatto ambientale di cui al D.P.G.R.C. n.574 del 22 luglio 2002.

2. In tutto il territorio oggetto del Piano Stralcio sono inibite le aperture di nuovi fossi o canali per qualsiasi uso, la variazione dei tracciati di quelli esistenti, l'intubazione o la tombinatura dei corsi d'acqua superficiali. Fanno eccezione gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio, quelli ritenuti compatibili con il PSAI e quelli coerenti con i Piani di Emergenza di Protezione Civile.

Articolo 33. Studio di compatibilità nelle aree a pericolosità e rischio Idraulico

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 7, i progetti relativi ad interventi, opere ed attività ricadenti nelle aree delimitate a rischio idraulico, ad eccezione dei casi in cui gli allegati tecnici lo escludano esplicitamente, sono accompagnati dallo studio di compatibilità nei riguardi del Rischio Idraulico, commisurato al tipo di intervento proposto, con i contenuti di cui all'Allegato A.
2. I progetti delle opere di mitigazione del rischio dovranno essere corredati da una valutazione della “pericolosità e del rischio residui” a seguito degli interventi proposti e dalla relativa carta della “pericolosità e del rischio residui”.

CAPO IV – PERICOLOSITA' RELATIVA (SUSCETTIBILITA') DA FRANA

Articolo 34. Definizione di area soggetta a pericolosità relativa da frana

1. E' definita area soggetta a pericolosità relativa (suscettibilità) da frana quella in cui i dati disponibili indicano condizioni atte a favorire:
 - a) fenomeni di innesco / transito e/o invasione da frana;
2. Nelle aree pericolose di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono definiti i seguenti livelli di pericolosità:
 - b) pericolosità bassa P1;
 - c) pericolosità moderata P2;
 - d) pericolosità elevata P3.
 - e) Pericolosità molto elevata P4;
3. Le metodologie di definizione dei livelli di pericolosità relativa (in senso di suscettibilità) sono indicate nella relazione geologica e nell'Allegato D.

CAPO V - LA DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE SOGGETTE A PERICOLOSITA' RELATIVA DA FRANA

Articolo 35. Difesa dai fenomeni franosi

1. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa ammissibili nelle diverse aree di pericolosità da frana ai sensi delle presenti norme dovranno far riferimento possibilmente ai contenuti tecnici ed alle tipologie costruttive riportate nell'allegato del piano stralcio denominato "quaderno delle opere tipo" e, comunque, tener conto dei contenuti di cui al D.P.G.R.C. n.574 del 22 luglio 2002.
2. Gli interventi di manutenzione delle opere di prevenzione e protezione nelle aree di pericolosità da frana devono comunque garantire le condizioni di stabilità dei versanti, tutelare l'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, evitare l'erosione del suolo, ridurre i deflussi idrici superficiali, aumentare i tempi di corrivazione.
3. Lungo tutti i crinali, principali o secondari, sovrastanti i territori oggetto delle presenti norme di piano, l'esecuzione di movimenti di terra e di sbancamenti per interventi consentiti e regolarmente autorizzati, anche dovuti a ragioni di sicurezza, che comportino importanti variazioni della geometria del versante, è subordinata allo studio di compatibilità geologica ai sensi dell'articolo 36, recante considerazioni relative agli specifici effetti sull'equilibrio idrogeologico. Sono fatte salve le condizioni di urgenza per motivi di protezione civile.

Articolo 36. Studio di compatibilità nelle aree a pericolosità e rischio da frana

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 7, i progetti relativi ad interventi, opere ed attività ricadenti nelle aree delimitate a rischio da frana, ad eccezione dei casi in cui gli allegati tecnici lo escludano esplicitamente, sono accompagnati dallo studio di compatibilità nei riguardi del rischio da frana, commisurato al tipo di intervento proposto, con i contenuti di cui all'Allegato B.
2. I progetti delle opere di mitigazione del rischio dovranno essere corredati da una valutazione della "pericolosità e del rischio residui" a seguito degli interventi proposti e dalla relativa carta della "pericolosità e del rischio residui" come esplicitato nell'Allegato B, tenendo conto, se del caso, della sismicità dell'area secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le Costruzioni. A tal fine si rimanda all'elaborato di Piano denominato "Carta della Pericolosità Sismica" di cui all' Ord. P.C.M. 3519 del 28/04/2006

Articolo 37. Disciplina delle opere in sotterraneo

1. I progetti per la realizzazione di opere in sotterraneo, nelle aree classificate a rischio da frana, ove consentite dalle presenti norme, devono essere corredati dallo studio di compatibilità di cui all'Allegato B del presente Piano.

Articolo 38. Viabilità minore in aree montane e collinari

1. Nelle aree di versante classificate a pericolosità molto elevata P4 ed elevata P3, non è consentita la realizzazione di nuovi stradelli, piste, sentieri ed altre opere di viabilità montana minore, ad eccezione di quelle destinate a servizi di emergenza per esplicita dichiarazione dell'Autorità competente. È invece consentito il ripristino e l'adeguamento di analoghe opere esistenti, a condizione di realizzare idonee opere per la mitigazione del rischio.
2. Tutti gli interventi consentiti ai sensi del precedente comma devono essere, in ogni caso, corredati da idonea documentazione progettuale comprendente almeno gli elaborati indicati al punto 1.4 dell'Allegato E (Regolamento per l'uso del suolo).

CAPO VI – DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO NELLE AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

Articolo 39. Prescrizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano qualsiasi trasformazione del territorio che comporti la modifica dello stato di fatto. La trasformazione del territorio comporta necessariamente la verifica dei nuovi livelli di rischio idrogeologico laddove sia previsto un aumento degli elementi esposti e, di conseguenza, il corrispondente valore esposto e danno.
2. I Piani urbanistici e loro varianti, i progetti di nuovi manufatti e infrastrutture, devono prevedere la verifica delle nuove trasformazioni alla luce della loro conformità con il Piano Stralcio vigente e quindi devono prevedere l'elaborazione della "carta del rischio atteso". Per la valutazione di tale rischio sarà necessario sovrapporre le nuove destinazioni d'uso del territorio con la cartografia della Pericolosità Idraulica e da Frana, di cui al presente Piano, e attraverso l'uso delle matrici del rischio di cui all'Allegato C, verificare il nuovo valore del rischio. Le nuove destinazioni d'uso del territorio, che comportano un Rischio atteso R3 ed R4 non sono compatibili con le prescrizioni del presente Piano; quelle, invece, che determinano un Rischio atteso R2 ed R1 possono essere accettabili solo previa verifica che i costi che gravano sulla collettività per lo stato di rischio che si andrà a determinare siano minori dei benefici socioeconomici conseguiti dalle opere o dalle attività proposte.
3. Eventuali manufatti, infrastrutture, ecc., che non siano riportati nella cartografia di Piano o che risultino parzialmente difformi da quanto riportato nella stessa assumono, se rientranti in aree a pericolosità idrogeologica, il corrispondente valore di Rischio di cui all'Allegato C (matrici per la determinazione del Rischio).
4. Le trasformazioni urbanistiche del territorio devono risultare altresì conformi alle misure prescrittive di cui al "Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche" di questa Autorità di Bacino.

TITOLO V - ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL PIANO

Articolo 40. Aggiornamento e varianti del piano

1. Il Piano Stralcio può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti, su iniziativa dell'Autorità di Bacino, ovvero su istanza di altri soggetti pubblici e privati, questi ultimi solo per il tramite delle pubbliche amministrazioni e a condizione che le proposte siano dichiarate dagli Enti Locali compatibili ai rispettivi strumenti urbanistici, con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione, in relazione a:
 - a) studi specifici corredati da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio;
 - b) nuovi eventi idrogeologici che modifichino il quadro della pericolosità idrogeologica;
 - c) nuove emergenze ambientali;
 - d) significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;
 - e) realizzazione e regolare collaudo di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel rispetto delle norme vigenti e dei contenuti del presente Piano;
 - f) acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
 - g) variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni ed interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate.
2. Le proposte di ripermimetrazione relative ad aree perimetrare a pericolosità e rischio da frana, laddove siano presenti esclusivamente opere strutturali (muri, paratie, tiranti, ecc.) di sistemazione e contenimento di aree costruite, verranno esaminate solo a seguito di istruttoria tecnica da parte dell'Autorità proponente, con esito positivo circa il rispetto delle opere di contenimento alla vigente normativa tecnica.
3. Le proposte di aggiornamento e variante al PSAI formulate da soggetti diversi dall'Autorità di Bacino, verranno esaminate solo se corredate da un istruttoria tecnica attestante la presa d'atto, da parte dell'Autorità proponente, delle ricadute di tipo urbanistico conseguenti le modifiche proposte.
4. Le proposte di ripermimetrazione al presente Piano, conseguenti la realizzazione di opere di mitigazione del rischio, verranno prese in considerazione solo se corredate da una valutazione della "pericolosità e del rischio residui" a seguito degli interventi realizzati e dalla relativa carta della "pericolosità e del rischio residui".
5. Le proposte di modifica al piano inerenti la ripermimetrazione delle aree a pericolosità e rischio da frana devono interessare un ambito morfologico significativo, così come definito nell'art. 2, lettera g), e devono essere condotte secondo i criteri di cui agli Allegati B e D.

6. Le proposte di modifica al Piano, inerenti la ripermimetrazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico, nonché la definizione della vulnerabilità a carattere topografico, devono essere condotte secondo i criteri di cui agli Allegati A e D.
7. Il Piano Stralcio ha valore a tempo indeterminato ed è comunque periodicamente aggiornato con le stesse procedure necessarie per la sua adozione ed approvazione.
8. Le modifiche degli allegati tecnici del Piano che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia scientifico-tecnica, e non aventi natura normativa, ivi compresi gli aggiornamenti delle basi cartografiche nonché gli strumenti attuativi del piano stesso quali i Programmi di Intervento per la mitigazione del rischio, non costituiscono varianti al Piano e sono approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.

Articolo 41. Norme di rinvio

1. Per il rischio da erosione costiera e da mareggiata si rinvia alla disciplina specifica del Piano Stralcio per la Difesa delle Coste, fatta salva l'applicazione, in ogni caso, delle norme del presente Piano se più restrittive.
2. Per le norme e gli indirizzi relativi agli aspetti di tutela del territorio si rinvia alla disciplina del "Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche".

Articolo 42. Norme transitorie - Disciplina applicabile ai procedimenti pendenti alla data di adozione del PSAI

1. Per tutte le aree perimetrate "ex novo" e riclassificate a maggiore pericolosità e/o rischio idrogeologico a seguito dell'aggiornamento, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione del rimodulato Piano Stralcio da parte del Comitato Istituzionale, hanno efficacia le misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio adottate dall'Autorità di Bacino.
2. Le amministrazioni comunali non possono rilasciare permessi a costruire e/o equivalenti titoli abilitativi in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni del presente Piano relativamente alle aree perimetrate ed assumono gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori.
3. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare titolo abilitativo i cui lavori siano iniziati prima della data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di adozione delle misure di salvaguardia e di mitigazione del rischio del presente Piano da parte del Comitato Istituzionale, fermo restando l'attivazione delle misure di protezione civile di cui all'articolo 27 del presente Piano.
4. Le disposizioni del PSAI sono da applicare anche alle istanze di richiesta di sanatoria delle opere abusive. Nel caso in cui l'intervento non rientri tra quelli consentiti nelle aree classificate a rischio, i titoli edilizi in sanatoria non sono ammissibili. L'Autorità concedente è competente a valutare la compatibilità delle istanze con le Norme di Attuazione del PSAI.

5. Nelle zone di influenza delle opere per la mitigazione del rischio programmate dal Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica delegato ex O.M.I. 2787/1998 e ss.mm.ii. (Settori B1, B2, B3, B4 delle Carte di Zonazione), l’efficacia delle perimetrazioni in termini di “pericolosità e rischio residui” e l’applicazione delle relative disposizioni di Piano è subordinata all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere. Fino all’adozione di tali atti restano in vigore le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico stabilite con Ordinanza Commissariale n. 583 del 22.12.1999 con le relative norme di salvaguardia.
6. Dall’adozione del Comitato Istituzionale del Piano o di una sua proposta di modifica generale o particolare, derivano gli effetti di salvaguardia e pertanto, a tali fini, fanno fede le cartografie pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino. La Regione Campania e gli enti preposti dovranno aggiornare, sui propri siti istituzionali, i contenuti relativi al nuovo PSAI.

Articolo 43. Allegati alle norme

1. Costituiscono parte integrante delle presenti norme i seguenti allegati:
 - **Allegato A** - Compatibilità idraulica nelle aree a Rischio Idraulico
 - **Allegato B** - Compatibilità geologica nelle aree a Rischio da Frana
 - **Allegato C** - Matrici del rischio idraulico e da frana
 - **Allegato D** - Metodologie e indirizzi per gli approfondimenti nelle aree a rischio
 - **Allegato E** - Regolamento per l’uso del suolo sui versanti